

D.C.R. 26 ottobre 1977 n. 270

**Determinazione della quota del contributo relativa al costo di costruzione, L. n. 10/77 art. 6, terzo comma.**

coordinata con

- D.C.R. del 19 ottobre 1983 n. 698 «Modifiche e integrazioni alla DCR n. 270/77»
- D.C.R. del 11 luglio 1984 n. 916 «Rettifica della DCR 698/83».

*Il Consiglio Regionale*

Su proposta della Giunta regionale;

*Delibera:*

1) E' approvata l'allegata tabella, concernente la determinazione della quota del contributo relativa al costo di costruzione di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, modificata dal D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 e dalla Legge di conversione 25 marzo 1982 n. 94.

2) La percentuale di cui al terzo comma dell'art. 6 della citata Legge n. 10, da applicare sul costo di costruzione quale risulta dal D.M.P. 10 maggio 1977, è stabilita come somma dei valori percentuali che la suddetta tabella indica, a seconda dell'ampiezza demografica del comune, in relazione alle zone territoriali omogenee determinate sulla base del DI 2 aprile 1968 n. 1444 e della L.R. 18 giugno 1980 n. 71, relativamente alla definizione delle zone C1 e C2 nonché alle tipologie ed alle caratteristiche degli edifici.

Detta percentuale è aumentata di una unità per i territori di cui agli articoli 8, primo e secondo comma, e 10 della L.R. 12 settembre 1977 n. 35, con esclusione del territorio delle isole Pontine.

3) La presente deliberazione trova applicazione sia per i nuovi edifici sia per gli edifici esistenti. Per questi ultimi, qualora si intervenga soltanto su un alloggio compreso in un edificio plurifamiliare i valori indicati sotto la voce R3 dell'allegata tabella, fermi rimanendo gli altri valori, vengono applicati, secondo la classe di ampiezza demografica per i sottoindicati alloggi del comune i valori indicati per le classi di incremento I, II, III, IV, per alloggi con superficie utile netta fino a 95 m<sup>2</sup> i valori indicati per le classi di incremento V, VI, VII, VIII, per alloggi con superficie utile netta da 95 m<sup>2</sup> a 130 m<sup>2</sup> i valori indicati per le classi di incremento IX, X, XI, per gli alloggi con superficie utile netta superiore a 130 m<sup>2</sup>.

4) qualora trattasi di edifici ad uso collettivo, in sostituzione dei valori percentuali indicati nella suddetta tabella, sono stabilite le seguenti percentuali:

- ricoveri, ospizi, orfanotrofi e similari 1,50%;
- collegi, convitti, conventi, seminari e similari, case per ferie e ostelli per la gioventù 3%, se ricadenti in comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; 5% se ricadenti in comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti.

Le percentuali suindicate si applicano sul costo risultante dal prodotto delle superfici, calcolate a norma degli articoli 2 e 3 del suddetto D.M. 10 maggio 1977, per il costo convenzionale indicato all'art. 1 dello stesso decreto ministeriale.

5) Ai fini dell'applicazione dei valori percentuali indicati nella suddetta tabella in corrispondenza delle zone territoriali omogenee, per le costruzioni residenziali di servizio ricadenti nell'ambito della zona territoriale omogenea D si applicano i valori indicati in corrispondenza della zona territoriale omogenea C1.

I comuni dotati di strumento urbanistico approvato, debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del PRG o del programma di fabbricazione oppure in occasione della applicazione delle tabelle parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione afferenti alla concessione, ad individuare nell'ambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui al citato DI 2 aprile 1968 n. 1444. Per i comuni sprovvisti di PRG o di programma di fabbricazione approvato, il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato è equiparato, sempre ai soli effetti della presente deliberazione, alla zona territoriale omogenea B e il territorio fuori detto perimetro, alla zona territoriale omogenea C. L'agglomerato urbano avente i caratteri indicati all'art. 17, quinto comma, della Legge 6 agosto 1967 n. 765 è comunque considerato come zona territoriale omogenea A.

6) Agli effetti della presente deliberazione, l'ampiezza demografica si determina sulla base del numero degli abitanti residenti anagrafici risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della deliberazione comunale di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione afferente alla concessione.

Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità.

Tabella per la determinazione della quota di contratto relativa al costo di costruzione di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e all'art. 9 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito nella Legge 25 marzo 1982 n. 94.

Classi di ampiezza demografica dei comuni		fino a 2.000	2.001 5.000	5.001 10.000	10.001 20.000	20.001 50.000	50.001 100.000	Roma		
R1 UBICAZIONE	Zone territoriali A	1,00	1,50	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00		
	omogenee DI									
	1444/68 e L.R. 71/80	B-C2	1,00	1,25	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50	
		E-C1	0,50	1,00	1,00	1,25	1,50	1,50	1,75	
	Unifamiliari singole	2,00	2,00	2,00	2,25	2,25	2,25	2,50		
R2 TIPOLOGIE	Unifamiliari	fino a 4 alloggi	1,50	1,50	1,50	1,75	2,00	2,00	2,25	
	due piani abitabili	a schiera	1,25	1,25	1,25	1,50	1,75	1,75	2,00	
	Plurifamiliari	fino a 3 piani abitabili	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,50	1,75	
		oltre 3 piani abitabili	1,50	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	2,00	
R3 CARATTERISTICHE	Classi di incremento di cui all'art. 8 del D.M. 10 maggio 1977	I								
		II	0,50	1,00	1,25	1,25	1,50	1,50	1,75	
		III								
		IV								
		V								
		VI	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	2,50	3,00	
		VIII								
		IX								
		X	2,00	2,50	3,00	3,50	3,50	4,00	4,50	
		XI								

Formula per il calcolo del contributo:

$$\text{contributo} = \frac{(R1+R2+R3)}{100} \quad \text{C dove:}$$

C costo totale dell'edificio calcolato secondo il D.M. 10 maggio 1977 n. 801;  
 R1, R2, R3 i valori individuati nella colonna verticale relativa alla classe di ampiezza demografica del comune in corrispondenza delle fincature orizzontali relative alle ricorrenti specificazioni dell'ubicazione, delle tipologie, delle caratteristiche.